



Linee guida in materia di lavoro minorile

Gruppo Aziendale ALDI SÜD

Il Gruppo Aziendale ALDI SÜD (di seguito "ALDI") è consapevole della propria responsabilità per quanto concerne l'osservanza dei diritti umani, e con essi dei diritti dell'infanzia. Per ALDI, ogni bambino ha diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro, ad accedere all'istruzione, a dedicarsi al gioco e a fruire di adeguati momenti di riposo, a godere di condizioni di vita consone e ad essere tutelato da abusi e sofferenze. ALDI non tollera il lavoro minorile in nessun ambito della propria attività aziendale né all'interno delle relative catene di fornitura. Inoltre, qualsiasi scenario costituisca un rischio per i minori all'interno dei siti di produzione ALDI è ritenuto dall'azienda assolutamente inaccettabile.

Le Linee guida ALDI in materia di lavoro minorile si basano su:

- Convenzione internazionale dell'ONU sui diritti dell'infanzia ("United Nations Convention on the Rights of the Child", UNCRC);
- Convenzioni 138 (relativa all'età minima per l'accesso al lavoro) e 182 (sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile), emanate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro ("International Labour Organization", ILO);
- Diritti dell'infanzia e principi d'impresa ("Children's Rights and Business Principles").

ALDI provvederà periodicamente alla revisione e all'aggiornamento delle presenti Linee guida, al fine di garantirne la conformità alle leggi e alle disposizioni vigenti.

1. Termini e definizioni

Fanciullo: all'interno dell'UNCRC, il "fanciullo" viene definito come "ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile".

Età minima di accesso al lavoro: secondo quanto stabilito dall'ILO, non è consentito l'impiego di soggetti



ALDI ha fissato tra i suoi obiettivi quello di contribuire alla prevenzione, all'individuazione e alla risoluzione del problema del lavoro minorile.

di età inferiore ai 15 anni, salvo nei casi eccezionali riconosciuti dall'Organizzazione stessa o in presenza di leggi nazionali contrastanti. Si richiede in ogni caso l'osservanza delle disposizioni rispettivamente più severe.

Giovane lavoratore: l'ILO definisce come tale qualsiasi lavoratore che abbia raggiunto l'età minima per l'accesso al lavoro, pur non avendo ancora compiuto i 18 anni.

Lavoro minorile: il "lavoro minorile" è descritto dall'ILO come l'attività lavorativa che "priva i bambini e le bambine della loro infanzia, della loro dignità e influisce negativamente sul loro sviluppo psico-fisico".

Vi rientrano:

- l'esecuzione di un lavoro considerato "non leggero" da parte di un bambino che non ha ancora raggiunto l'età minima per l'accesso al lavoro;
- l'esecuzione di lavori pericolosi ad opera di giovani lavoratori.

Lavoro leggero: in conformità alle Convenzioni dell'ILO, all'UNCRC, così come alle leggi e alle prescrizioni nazionali, per i bambini di età compresa tra i 13 e i 15 anni ALDI ammette lo svolgimento di attività di supporto all'interno dell'azienda agricola familiare (a patto che non si applichino eventuali eccezioni previste dall'ILO o dalla legislazione nazionale, nel qual caso è necessario considerare e rispettare le disposizioni più rigorose). L'attività lavorativa così definita, tuttavia, è ammessa soltanto se viene svolta al di fuori degli orari scolastici e/o di lezione, se si può qualificare come lavoro "leggero" e se soddisfa inoltre i seguenti criteri:

- deve essere consona all'età del minore e non deve danneggiarne la salute e lo sviluppo;
- deve svolgersi nel rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e non si deve ripercuotere sulla formazione e sull'educazione del minore; non deve pregiudicare la frequenza scolastica, né limitare il tempo necessario per fare i compiti, per dedicarsi al gioco e al riposo nonché per partecipare a programmi di orientamento o formazione professionale;
- non deve essere continuativo (ovvero si deve svolgere esclusivamente dopo la fine delle lezioni o durante il tempo libero) e non deve costituire una forma di sfruttamento;
- deve essere monitorato dai genitori o dai tutori

legali del bambino, affinché questi possano garantire che i compiti assegnati non ne compromettono la salute e lo sviluppo fisico attuale e futuro e che non sono incompatibili con la formazione scolastica dello stesso.

Lavoro pericoloso: secondo la definizione fornita dall'ILO, il termine "lavoro pericoloso" si riferisce a tutte le attività lavorative che possono ripercuotersi negativamente sulla salute, sulla sicurezza, sulla condizione morale e sullo sviluppo dell'individuo e che prevedono lo svolgimento di turni di notte e ore di lavoro supplementare, nonché la movimentazione di oggetti pesanti, l'esposizione a temperature e livelli di rumore estremi e l'utilizzo di macchinari pericolosi.

Sito di produzione: si definisce "sito di produzione" qualsiasi luogo in cui vengono realizzati o coltivati gli articoli offerti da ALDI. Vi rientrano, tra gli altri, gli stabilimenti di produzione degli articoli Food e/o Non-Food, così come le aziende agricole, le piantagioni e i pescherecci.

Qualora le leggi e i regolamenti locali si discostino dalle norme internazionali (come ad es. le Convenzioni dell'ILO o dell'ONU), è prevista l'applicazione delle disposizioni che garantiscono la più elevata tutela del minore.

2. Aspettative di ALDI nei confronti dei partner commerciali in relazione alla prevenzione del lavoro minorile

Tutti i partner commerciali di ALDI sono tenuti a garantire che nei siti di produzione dedicati non si svolga alcuna forma di lavoro minorile.

Pertanto, sia i partner commerciali di ALDI sia i loro rispettivi partner dovranno dotarsi di sistemi, regolamenti e processi adeguati, così da impedire che i minori svolgano nel relativo sito di produzione (indipendentemente dall'ambito) qualsiasi tipo di attività che possa essere classificata come lavoro

minorile, anche se ciò avviene per conto di terzi e non del sito di produzione stesso. I partner commerciali devono inoltre assicurare che i giovani lavoratori non siano esclusi dalle attività lavorative soltanto per ragioni riferibili all'età. È necessario garantire la presenza di una procedura adeguata per l'assunzione e il collocamento dei giovani lavoratori nonché per la predisposizione di un ambiente di lavoro sicuro.

Si richiede ai partner commerciali di provvedere all'implementazione delle misure di seguito indicate all'interno di tutti i siti di produzione ALDI:

- adozione di una politica occupazionale che funga da base per i processi di assunzione a tutti i livelli, che indichi espressamente l'età minima di accesso al lavoro e che tenga pienamente conto dei diritti dei giovani lavoratori;
- utilizzo di una procedura affidabile per la verifica dell'età nell'ambito del processo di assunzione¹;
- realizzazione di un elenco dei giovani lavoratori, comprensivo di nome e cognome, data di nascita e attuale posizione lavorativa all'interno dell'azienda;
- realizzazione di un elenco contenente tutti i posti di lavoro adeguati per i giovani lavoratori.

I partner commerciali sono inoltre tenuti a:

- garantire che i bambini al di sotto dell'età minima di accesso al lavoro non siano esposti a pericoli all'interno del sito e che non si trovino nelle aree appositamente dedicate alla produzione;
- è quindi indispensabile operare una netta distinzione tra aree di produzione e aree non destinate ad attività produttive (ad es. strutture di assistenza all'infanzia)
- informare proattivamente ALDI in merito alla presenza di rischi correlati al tema del lavoro



¹ Di norma gli esami medici non costituiscono uno strumento adeguato di verifica dell'età, in quanto l'esattezza dei risultati non può essere garantita e le visite possono sottoporre il minore a inutili tensioni. Gli esami medici sui minori sono ammessi soltanto per determinare gli eventuali effetti che l'attività lavorativa ha provocato su di loro e non possono in ogni caso essere effettuati contro la loro volontà né contro la volontà del loro tutore legale.

minorile all'interno dei siti di produzione dedicati.

3. Procedura per la gestione del lavoro minorile

Se in un sito di produzione ALDI dovessero essere rilevati casi di lavoro minorile, l'azienda provvederà, in collaborazione con organizzazioni locali di esperti nonché con i propri partner commerciali, a trovare una soluzione che tuteli al meglio l'interesse del bambino e della sua famiglia.

Se il minore non ha ancora raggiunto l'età minima di accesso al lavoro, la soluzione prevede, ad esempio, che il bambino venga salvaguardato in futuro da attività lavorative "non leggere", che partecipi a un programma di formazione e che percepisca un'indennità di sostentamento conforme al costo minimo della vita o alla retribuzione minima vigente nell'area considerata. Qualora un giovane lavoratore svolga mansioni pericolose, si provvederà invece all'implementazione di misure che gli assicurino un posto di lavoro consono alla sua età. L'attuazione di tali misure verrà opportunamente monitorata.

Se dovesse emergere che un minore sta svolgendo un lavoro pericoloso, questi verrà sottoposto a una visita medica, con il suo consenso e senza alcun costo a suo carico, in modo da stabilire se tale attività ha avuto su di lui qualche effetto negativo.

I nostri partner commerciali vengono coinvolti nei programmi di misure correttive finalizzati all'eliminazione del lavoro minorile. Così come i gestori dei siti di produzione, sono tenuti a sviluppare e implementare un piano ad hoc per la prevenzione del problema. I siti di produzione implicati non potranno più essere impiegati per la produzione di articoli ALDI finché la situazione non sarà stata adeguatamente risolta.

In Asia, dove è situata la maggior parte degli impianti di produzione ALDI in ambito Non-Food, è stata avviata una collaborazione con il "Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility" (CCR CSR), un'organizzazione locale che si occupa di tutelare i diritti dell'infanzia nelle catene di fornitura globali. Qualora si individui un caso di lavoro minorile, il bambino coinvolto viene inserito in un programma congiunto funzionale alla risoluzione del problema.

4. Ulteriori misure adottate da ALDI in materia di lavoro minorile

ALDI effettua regolarmente audit sociali presso i relativi siti di produzione. Inoltre, acquista una vasta gamma

di prodotti contenenti materie prime certificate, come ad esempio:

- caffè, cacao e frutta certificata secondo i requisiti di Fairtrade e UTZ/Rainforest Alliance;
- olio di palma certificato secondo i requisiti del Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO);
- cotone certificato secondo i requisiti della Better Cotton Initiative (BCI), Cotton Made in Africa (CmiA), Fairtrade o Global Organic Textile Standards (GOTS).

Tutti gli standard e le iniziative sopracitati stabiliscono i requisiti per la prevenzione del lavoro minorile nelle catene di fornitura.

Per supportare i partner commerciali nell'osservanza delle aspettative indicate, ALDI metterà a punto Linee guida e corsi di formazione ad hoc inerenti alla prevenzione e alla gestione del problema.

ALDI mira a individuare soluzioni sostenibili per l'abolizione del lavoro minorile, la promozione di condizioni di lavoro adeguate per i genitori e lo sviluppo di un'assistenza all'infanzia di alta qualità all'interno dei siti di produzione dedicati. Anche in futuro, ALDI continuerà a impegnarsi in iniziative multi-stakeholder, a effettuare analisi di rischi e conseguenze in materia di diritti dell'infanzia e a portare avanti progetti a favore dei diritti dei bambini.

Nota legale

Editore:
HOFER Kommanditgesellschaft Corporate
Responsibility International Hofer Straße 1
A-4642 Sattledt
P. IVA n° ATU24963706
Registro delle imprese: FN 26451z, Landesgericht
Wels cri@aldi-sued.com

Qualora le presenti Linee guida siano disponibili in più lingue, la versione italiana servirà solamente per una migliore comprensione; in caso di incongruenze tra la versione italiana e quella inglese, quest'ultima dovrà considerarsi vincolante



ALDI mira a individuare soluzioni sostenibili per l'abolizione del lavoro minorile.